

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1755)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANGELILLI, MENGHI, BALDINI, CRISCUOLI, PIGNATELLI, MILITERNI, GUIDONI, INDELLI, CONTI, SAMEK LODOVICI e VACCARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1961

Autorizzazione di spesa per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari

ONOREVOLI SENATORI. — Nella relazione al disegno di legge « Autorizzazione di spesa per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari », presentato alla Camera dei deputati il 22 settembre 1960 (stampato n. 2472), i presentatori onorevoli Ministri dei lavori pubblici, del bilancio e del tesoro rappresentarono come già « col 30 giugno del decorso anno 1959 era venuta a mancare ogni possibilità di intervento statale nel settore delle costruzioni delle case popolari essendo stati esauriti i fondi assegnati con la legge 9 agosto 1954, n. 705 », e che pertanto non si sarebbe potuto disconoscere « l'importanza e l'urgenza di un provvedimento che autorizzi una ulteriore spesa per la concessione di contributi in annualità a favore degli enti e società indicati nelle predette disposizioni ».

Il disegno di legge così presentato divenne legge 26 ottobre 1960, n. 1327, e con essa « unicamente per l'esercizio 1960-61 », il Par-

lamento fissava in 3 miliardi il limite di impegno entro il quale il Ministero dei lavori pubblici veniva autorizzato a concedere « in quel medesimo esercizio », ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, contributi in annualità agli enti e società che costruiscono case popolari.

Poichè, ripetesi, l'autorizzazione alla spesa venne limitata all'esercizio allora in corso 1960-61, col 30 giugno di questo anno 1961 è venuta nuovamente a mancare la possibilità di intervento statale nel settore delle costruzioni delle case popolari, ogni relativo fondo essendo stato esaurito.

Quindi nuovamente s'impone per importanza ed urgenza un provvedimento in tutto simile alla legge 26 ottobre 1960, n. 1327, ma da ripetersi possibilmente in ogni futuro esercizio, per tanto tempo cioè quanto sia prevedibile la preparazione e l'approvazione di quella legge organica sulla edilizia popolare ed economica che dovrebbe sostituirsi al testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive norme modificatrici ed integratrici.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È fissato il limite di impegno di lire 3 miliardi per l'esercizio 1962-63, entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, nell'esercizio medesimo, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica, e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualità agli enti, cooperative e società, previste dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari.

Art. 2.

La somma complessiva di lire 105 miliardi occorrente per il pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3 miliardi annui a partire dall'esercizio 1962-63 e fino all'esercizio 1996-97.

All'onere di lire 3 miliardi relativo alla prima rata dei contributi di cui al precedente articolo 1 si farà fronte con riduzione del fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63 per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.